



## COMUNE DI RIBERA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

\*\*\*\*\*

### I SETTORE SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 412 DEL 04/05/2026

\*\*\*\*\*

Oggetto: Approvazione schema di convenzione Impegno di spesa e proroga ricoveri minori presso comunità alloggio.

Periodo: luglio-dicembre 2026

=====

L'anno duemilaventisei, il giorno quattro del mese di maggio, nella residenza Municipale il Dott. Raffaele Gallo

### **DIRIGENTE AD INTERIM DEL I SETTORE**

Vista la Determinazione Sindacale n. 13 del 03.12.2020 ad oggetto: "Definizione Incarichi Dirigenziali";

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 20/04/2026, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di programmazione (DUP) 2026-2028 (art. 170 comma 1, del DLgs. 267/2000);

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 20/04/2026, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2026/202 ed allegati;

Vista la deliberazione di G.C. n. 60 del 24/04/2026 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2026 e assegnate le risorse finanziarie ai dirigenti.

#### **Premesso:**

che il Comune di Ribera, da molti anni, ha affidato il servizio residenziale in favore dei minori a diversi istituti e comunità alloggi;

che è obbligo garantire la permanenza in strutture residenziali adeguate dei minori;

che con vari Decreti del Tribunale dei minorenni di Palermo sono stati collocati alcuni minori presso due comunità alloggio per minori;

che con Determinazione Dirigenziale del I Settore n. 792 del 28/10/2026 sono stati prorogati e autorizzati i ricoveri di alcuni minori presso la comunità alloggio per minori "omissis" e presso la e "omissis" gestita dalla Soc. Coop. Sociale "omissis" per il periodo gennaio-giugno 2026 ed impegnate le somme per la liquidazione delle rette delle suddette comunità alloggio per minori fino al mese di giugno 2026;

che con la stessa Determinazione Dirigenziale del I settore n. 792/2025 si disponeva, inoltre, di impegnare la rimanente somma con successivo atto;

che si necessita autorizzare il proseguo dei ricoveri di che trattasi, per il periodo luglio-dicembre 2026 presso le comunità alloggio per minori sopra citate;

#### **Considerato:**

che con nota del 14 ottobre prot. n. 83/ASS. trasmessa a mezzo PEC il 14/10/2025 alla comunità alloggio per minori "omissis", e alla Comunità alloggio per minori "omissis" gestita dalla

Soc. Coop. Sociale “omissis, si richiedeva la riconferma degli importi della retta precedentemente concordata per ogni minore ospite presso le suddette comunità alloggio, così come segue:

- € 1.660,87 (IVA 5% esclusa) retta fissa mensile;
- 28,51 (IVA 5% esclusa) retta giornaliera per ogni giorno di effettiva presenza presso la comunità alloggio;
- € 760,00 (I.V.A. 5% esclusa) per minori a semiconvitto

che le comunità alloggio “omissis e “omissisi” gestita dalla Soc. Coop. Sociale “omissis, rispettivamente con note del 14 ottobre 2025, pervenute all’Ufficio Politiche Sociali tramite PEC il 14 ottobre 2025 confermano, per l’anno 2026, gli importi della retta come sopra determinate;

che le comunità alloggio per minori si sono resi disponibili ad accogliere, per l’anno 2026, ad accoglie i minori come da relazione sopra citata;

che le convenzioni stipulate con le suddette comunità alloggio sono in scadenza;

che occorre rinnovare la convenzioni e procedere all’impegno delle somme necessarie per i ricoveri dei minori presso la succitata comunità alloggio per il periodo **luglio-dicembre 2026**;

che, si reputa necessario impegnare la complessiva somma **€.102.009,37, (I.V.A. inclusa)**, per la liquidazione delle rette per i ricoveri di che trattasi, **per il periodo luglio-dicembre 2026**, al Capitolo n° **11010710 Art. 1** denominato “Ricovero in istituto” del bilancio 2026;

#### **Dato atto**

- che, l’importo del presente affidamento (inferiore ad € 140.000), per lo svolgimento dello stesso non vi è l’obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 36/2023;
- che, ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023, per affidamenti di importo inferiore a 140.000 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Accertato che la citata tipologia di servizio non risulta essere presente nelle convenzioni di Consip S.p.A.;

Visto il comunicato ANAC del 10/01/2024 che consente sino al 30/09/2024 di acquisire il CIG, anche al di fuori delle piattaforme di approvvigionamento digitali;

Visti:

- l’art. 50 del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 che disciplina le procedure sotto soglia;
- l’art. 3 della Legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e la Determinazione AVCP n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali;
- il D.Lgs. n. 33/2013 e l’art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023, in materia di Amministrazione trasparente;

Constatato che i responsabili delle comunità alloggio per minori hanno fornito l’autocertificazione in merito al possesso dei requisiti di carattere generale e dell’adeguatezza del contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell’appalto, di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023, in conformità a quanto previsto dall’art. 52 del medesimo Decreto;

Ritenuto, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell’art 50, co. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023 mediante l’utilizzo della seguente piattaforma digitale: Portale “appalti e contratti” del sito web del Comune di Ribera;

Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:

- il fine che intende perseguire è quello del ricovero di alcuni minori presso due comunità alloggio per minori
- l’oggetto del servizio è “Ricovero di alcuni minori presso una comunità alloggio per minori una sita nel comune di omissis e una sita nel Comune di omissis;

Dato atto che per il servizio il che trattasi sono stati registrati i seguenti CIG:

- quattro minori a convitto intero Comunità alloggio “omissis” per il periodo luglio-settembre 2026 CIG: **BB81DC66D8**;
- quattro minori a convitto intero Comunità alloggio “omissis” per il periodo ottobre-dicembre 2026 CIG: **BB81E2BA30**;
- due minori a semiconvitto intero Comunità alloggio “omissis” per il periodo luglio-dicembre 2026 CIG: **BB81E93006**;
- due minori a convitto intero Comunità alloggio “omissis” per il periodo luglio-dicembre 2026 CIG: **BB81EFE850**;

Considerato

- che il Responsabile dell'Istruttoria è il Sig. Smeraglia Calogero in servizio presso l'Ufficio Politiche Sociali, per le fasi di affidamento ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 241/1990;
- che, ai sensi degli artt. 53 e 117 del D.Lgs. n. 36/2023, l'affidatario non è tenuto a presentare garanzia definitiva del contratto, in relazione alla scarsa rilevanza economica dell'affidamento;

Dato atto che ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con la Legge n. 102/2009 e dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000 si è provveduto ad accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti derivanti dal presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio, di cassa e con i vincoli di finanza pubblica;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 80, comma 1, del D. L.gs. n. 118/2011, dal 1° Gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti in nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto:

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. n. 165/2001;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il Regolamento Comunale sui Controlli Interni;

Visto l'O.R.EE.LL.;

Visti gli atti d'ufficio;

Tutto ciò premesso

## **D E T E R M I N A**

### **Prendere atto:**

1. della nota del 14 ottobre 2025 prot. n. 83/ASS. trasmessa a mezzo PEC il 14/10/2025 alla comunità alloggio per minori “omissis, e alla Comunità alloggio per minori “omissis” gestita dalla Soc. Coop. Sociale “omissis, si richiedeva la riconferma degli importi della retta precedentemente concordata per ogni minore ospite presso le suddette comunità alloggio, così come segue:
  - €. 1660,87 (IVA 5% esclusa) retta fissa mensile;
  - 28,51 (IVA 5% esclusa) retta giornaliera per ogni giorno di effettiva presenza presso la comunità alloggio;
  - €. 760,00 (I.V.A. 5% esclusa) per minori a semiconvitto
2. della nota delle comunità alloggio “omissis e “omissis” gestita dalla Soc. Coop. Sociale “omissis, rispettivamente con note del 14 ottobre 2025, pervenute all'Ufficio Politiche

Sociali tramite PEC il 14 ottobre 2025, confermano, per l'anno 2026, gli importi della retta come sopra determinate;

3. di autorizzare la proroga dei ricoveri dei minori, per il periodo luglio-dicembre 2026, di cui alla Determinazione Dirigenziale del I settore n. 792 del 28.10.2026;
4. di approvare gli schemi di convenzioni redatti dall'ufficio Politiche Sociali e allegati al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale, sotto le lettere "A", secondo il D.P. 4/06/1996 e pubblicato nella G.U.R.S. n. 40 del 10 agosto 1996;
5. d'impegnare, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato Allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, la somma complessiva di € **102.009,37** (IVA compresa), al Capitolo n° **11010710 Art. 1** denominato "Ricovero in istituto" del **bilancio 2026**, per la liquidazione delle rette dei minori ricoverati presso le suddette comunità alloggio per il periodo **luglio-dicembre 2026**, corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione al capitolo pertinente che risulta sufficientemente capiente e agli esercizi in cui la stessa è esigibile così come segue:
  - ✓ € **102.009,37** (IVA 5% inclusa) impegno n. 2840/2026 al Capitolo di spesa n°11010710 Art. 1 denominato "Ricovero in istituto" del bilancio 2026

**ripartita come di seguito:**

- presso la omissis **per n. 4 minori a convitto intero**  
**periodo luglio-settembre 2026 CIG assegnato: BB81DC66D8**

Impegno	Importo	Missione	Programma	Titolo	Capitolo	Esercizio
2840/2026 SUB 01	€. 30.452,54	12	01	1	11010710 Art. 1	2026

- presso la omissis **per n. 4 minori a convitto intero periodo ottobre-dicembre 2026 CIG assegnato: BB81E2BA30**

Impegno	Importo	Missione	Programma	Titolo	Capitolo	Esercizio
2840/2026 SUB 02	€. 30.452,54	12	01	1	11010710 Art. 1	2026

- presso la omissis **per n. 2 minori a semiconvitto**  
**periodo luglio-dicembre 2026 CIG assegnato: BB81E93006**

Impegno	Importo	Missione	Programma	Titolo	Capitolo	Esercizio
2840/2026 SUB 03	€. 9.129,12	12	01	1	11010710 Art. 1	2026

comunità alloggio "omissis" gestita Società Cooperativa Sociale "omissis **per n. 2**  
**minori a convitto intero –**  
**CIG assegnato: BB81EFE850**

Impegno	Importo	Missione	Programma	Titolo	Capitolo	Esercizio
2840/2026 SUB 04	€. 31975,17	12	01	1	11010710 Art. 1	2026

**dare atto:**

- 3 che ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con la Legge n. 102/2009 e dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000 si è provveduto ad accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti derivanti dal

- presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio, di cassa e con i vincoli di finanza pubblica;
- 4 che le suddette comunità alloggio sono iscritte regolarmente all'Albo Regionale sensi dall'art. 26 della L.R. n° 22/86;
  - 5 che ai fini del controllo preventivo di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa è attestata dal parere favorevole reso dallo scrivente dirigente con la sottoscrizione del presente provvedimento;
  - 6 che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni che dal presente atto derivano solo riflessi diretti conseguenti all'impegno sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e che pertanto verrà acquisito il relativo parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del dirigente del Settore finanziario;
  - 7 che ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito dalla legge 102/2009 e dell'art. 183, comma 8, del TUEL, della compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione del presente impegno di spesa con i relativi stanziamenti di bilancio di cassa e con le regole di finanza pubblica;
  - 8 che nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, che ai fini della pubblicità legale l'atto è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;
  - 9 che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, il Responsabile dell'Istruttoria è l'Operatore Esperto Amministrativo Sig. Calogero Smeraglia in servizio presso l'Ufficio Servizio Sociali;
  - 10 che, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013, che per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile di procedimento né in capo al sottoscritto dirigente competente ad adottare il presente atto;
  - 11 che al pagamento delle rette di ricovero, per il suddetto periodo, si provvederà a presentazione di apposita fattura da parte delle comunità alloggio e dietro atto di liquidazione del Dirigente;
  - 12 di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente del Settore Finanziario per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;
  - 13 la presente determinazione è esecutiva dalla data di apposizione del visto del responsabile del Settore finanziario di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
  - 14 di evidenziare che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l'Amministrazione Trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e che, pertanto, verrà pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente;

Il Responsabile dell'Istruttoria  
L'Operatore Esperto Amministrativo  
F.to (Geom. Calogero Smeraglia)

Il Responsabile del Servizio  
F.to (Dott.ssa Ass. Soc. Rosaria Di Giorgi)

Il Dirigente ad Interim del I Settore  
F.to (Dott. Raffaele Gallo)



**Comune di Ribera**  
**Libero Consorzio Comunale di Agrigento**

Determinazione ad oggetto : Approvazione schema di convenzione Impegno di spesa e proroga ricoveri minori presso comunità alloggio.

Periodo: LUGLIO-DICEMBRE 2026

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO**

In relazione al disposto di cui agli artt. 53 e 55, comma 5, della legge 8/6/1990, n.142 recepiti dall'art. 1, comma 1, lett. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, dell'art. 13 della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44 e degli artt. 49, 147 bis, comma 1 e 153, comma 5, del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

**ESPRIME**

**parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e avendo effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione,**

**ATTESTA**

la copertura finanziaria della spesa prevista nella presente determinazione che, pertanto, in data odierna diventa esecutiva, in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Importo	Missione	Programma	Titolo	Capitolo	Esercizio
2840/2026 SUB 01	€. 30.452,54	12	01	1	11010710 Art. 1	2026

Impegno	Importo	Missione	Programma	Titolo	Capitolo	Esercizio
2840/2026 SUB 02	€. 30.452,54	12	01	1	11010710 Art. 1	2026

Impegno	Importo	Missione	Programma	Titolo	Capitolo	Esercizio
2840/2026 SUB 03	€. 9.129,12	12	01	1	11010710 Art. 1	2026

Impegno	Importo	Missione	Programma	Titolo	Capitolo	Esercizio
2840/2026 SUB 04	€. 31.975,17	12	01	1	11010710 Art. 1	2026

Ribera, li 05/05/2026

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO**  
F.to (Dott. Raffaele Gallo)



## COMUNE DI RIBERA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

\*\*\*\*\*

I SETTORE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

**Via Riggi n. 58 - Tel. 0925-561153**

**CONVENZIONE PER GESTIONE  
COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI**

**REP. N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_**

=====

Il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ dell'anno 2025 nei locali degli uffici Finanziari tra l'Amministrazione comunale di Ribera – codice fiscale 00215200841, d'ora in avanti designata con il termine "Ente locale", per la quale interviene il Dott. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_ il quale interviene al presente nell'interesse e per conto del Comune di Ribera nella qualità di Dirigente ad Interim del 1° Settore – Servizio Politiche Sociali – ai sensi dell'art. 107 del DLgs. N. 267/2000 con codice fiscale del Comune di Ribera n. 00215200841

**E**

L'Ente assistenziale "\_\_\_\_\_" (Onlus) con sede legale in \_\_\_\_\_ e sede operativa a \_\_\_\_\_ codice fiscale n. \_\_\_\_\_, d'ora in avanti nel presente atto designato con il termine di "ente contraente" rappresentato dal sig.ra \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ in qualità di rappresentante Legale gestore della seguente comunità-alloggio - iscritta al n. 3214 del 04/02/2011 dell'albo regionale degli enti assistenziali pubblici e privati, previsto dall'art. 26 della L.R. 22/86 per la stipula di convenzioni con i Comuni per la Sezione "Minori", per una capacità ricettiva di n. 10 posti di minori di età compresa tra 0-18 anni di genere femminile e maschile, con il provvedimento assessoriale n. 120 del 04/02/2011;

**Premesso che** e il summenzionato Ente, ai sensi del D.L. 460 del 14/12/1997 art. 10 comma 8, è una Onlus di diritto e che, pertanto, ha diritto all'esenzione da bollo ai sensi dello stesso D.L. 460/97 art. 17.

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO**

### **Art. 1**

L'Amministrazione comunale si avvale delle prestazioni erogate dalla Comunità alloggio per minori " \_\_\_\_\_ con sede legale a \_\_\_\_\_ per la gestione della comunità alloggio sita in \_\_\_\_\_ inviati dall'Ufficio di servizio sociale comunale, su disposizione delle Autorità Competenti, il numero massimo di utenti in regime di convenzione è concordato dalle parti in ragione di n. 10 unità.

I minori per cui viene stipulata la presente convenzione riguarda i seguenti nominativi:

a convitto intero:

➤ \_\_\_\_\_

a semiconvitto:

➤ \_\_\_\_\_

Le ammissioni fatte in proprio dall'ente, in aggiunta ai posti convenzionati, devono essere compatibili con la capacità ricettiva autorizzata dall'Amministrazione regionale.

In nessun caso il comune può essere chiamato a rispondere di utenze ammesse in eccedenza al numero concordato.

### **Art. 2**

L'Ente contraente si obbliga ad ospitare nella comunità alloggio in premessa indicata avente le caratteristiche appresso specificate, n. 10. Minori di cui \_\_\_\_ di sesso maschile e n. \_\_\_\_\_ di sesso femminile su n. 10 posti complessivi, su disposizione dell'autorità giudiziaria in minorile adottata nell'ambito delle competenze amministrativa e civile.

### **Art. 3**

La comunità-alloggio ha una capacità ricettiva di n. 10 posti ed ospita minori di sesso maschile e femminile che abbiano età compresa tra gli 0 e i 18 anni

Al compimento del 18° anno di età il giovane ospitato deve essere dimesso dalla comunità. In linea eccezionale e per accertata - obiettiva necessità di completamento del progetto educativo il giovane può continuare a essere ospitato nella comunità previo nullaosta del competente Tribunale per i minorenni, al quale dovrà essere tempestivamente inoltrata una motivata e documentata richiesta a cura del responsabile della comunità e dell'ufficio di servizio sociale del comune di residenza del minore.

### **Art. 4**

Le comunità - alloggio, inserite nel normale contesto abitativo, sono dotate di locali e servizi previsti dagli standards determinati con decreto del Presidente della Regione 29 giugno 1988.

#### **Art. 5**

L'Ente contraente si impegna ad adibire in ogni comunità il seguente personale con rapporto di lavoro subordinato:

- n. 1 operatore sociale responsabile;
- n. 4 educatori professionali;
- n. 1 ausiliario;

nonchè, anche se con rapporto di consulenza (prestazione professionale), n. 1 psicologo o neuropsichiatra, n. 1 assistente sociale e n. 1 infermiere professionale.

Può, altresì, avvalersi per servizi integrativi della collaborazione di operatori volontari e di obiettori di coscienza.

L'ente contraente garantisce che tutti gli operatori siano in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento degli interventi educativi previsti nel piano di lavoro, cioè, formazione professionale (diploma di scuola di educatore) o diploma di scuola media superiore e significativa esperienza lavorativa nel settore specifico almeno biennale.

L'Ente si impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli stessi operatori di cui all'elenco da allegare alla convenzione ai sensi del successivo art. 17; qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all'Amministrazione comunale.

L'Ente contraente, inoltre, si impegna a favorire la partecipazione del personale a corsi di formazione ed aggiornamento ai fini di una riqualificazione professionale.

L'ente contraente deve trasmettere all'ente locale il curriculum professionale e i certificati di sana e robusta costituzione fisica all'atto della immissione in servizio del personale. Si impegna, inoltre, a verificare che i propri operatori siano in regola con le vigenti norme sanitarie in materia di assistenza ai minori. L'ente locale si riserva di chiedere all'ente contraente il certificato generale del casellario giudiziale e di accertare il requisito della buona condotta dei singoli operatori.

#### **Art. 6**

Per effetto della presente convenzione, nessun rapporto di lavoro subordinato o autonomo viene instaurato tra l'ente locale ed i singoli operatori dell'ente contraente, il quale con la presente solleva l'Amministrazione comunale da ogni o qualsiasi pretesa che possa essere avanzata dai medesimi e si impegna affinché il personale operante nel servizio, di cui alla presente convenzione, sia in regola con la vigente normativa in materia di lavoro subordinato e autonomo.

#### **Art. 7**

Nelle comunità alloggio dovrà essere instaurata una convivenza il più possibile serena, tendente ad un recupero alla socialità degli ospiti e ad un armonico sviluppo della loro persona.

#### **A tal fine si cureranno in particolare:**

- ✓ l'assolvimento dell'obbligo scolastico;
- ✓ la formazione professionale dei minori aventi età superiore ai 14 anni.

- ✓ il collocamento in attività lavorative in apprendistato o in forma produttiva a seconda delle attitudini, delle capacità e delle possibilità di ognuno, mantenendo continui contatti con aziende e datori di lavoro;
- ✓ il sostegno psico-pedagogico, come metodo di intervento per il superamento dei momenti critici dei minori ospiti;
- ✓ la responsabilizzazione dei minori attraverso possibili modi di compartecipazione alla gestione della vita comune;
- ✓ l'uso corretto ed attivo del tempo libero, anche mediante escursioni, gite e soggiorni climatici;
- ✓ il rapporto libero e responsabile, sostenuto dal servizio sociale, con le famiglie ove ciò si rilevi possibile;
- ✓ i contatti con i coetanei di ambo i sessi;
- ✓ l'apertura alla realtà sociale (consigli di quartiere, associazioni, etc.).

#### **Art. 8**

L'ente contraente si obbliga a stipulare a favore dei minori una assicurazione idonea a coprire i seguenti rischi:

- ✓ infortuni subiti dai minori, sia all'interno che all'esterno della comunità, salvo i casi in cui la copertura sia garantita da altre forme di assicurazione obbligatoria;
- ✓ danni arrecati dai minori, sia all'interno che all'esterno della comunità.

#### **Art. 9**

L'Ente si impegna a prestare ai minori non soltanto la più scrupolosa assistenza igienicosanitaria, ma ad effettuare le cure necessarie sia in occasione di malattie specifiche, che in via ordinaria allo scopo di favorire il loro normale ed armonico sviluppo.

#### **Art. 10**

Ogni minore dovrà essere provvisto di effetti personali, nonché di vestiario decoroso adatto al clima e alle stagioni, nella quantità necessaria e possibilmente scelto dallo stesso minore ed acquistato con l'ausilio degli educatori, a cura e spese dell'Ente contraente.

#### **Art. 11**

Il trattamento alimentare per i minori dovrà fare riferimento alla tabella dietetica indicata dall'U.S.L. competente per territorio, che viene allegata alla presente convenzione per farne parte integrante.

#### **Art. 12**

L'Ente contraente si obbliga a redigere un diario tecnico sull'andamento della vita individuale e di gruppo dei minori ed accettare la collaborazione ed il coordinamento del servizio sociale dell'ente locale.

L'Ente contraente è tenuto altresì a trasmettere periodicamente all'Autorità giudiziaria minorile, nonché al servizio sociale del comune di residenza del minore, informazioni sul comportamento di ogni minore, sulle relazioni con la famiglia e con i compagni, sul profitto a scuola o nel lavoro ed in genere sul grado di riadattamento raggiunto.

L'ente locale si riserva la facoltà di visitare la comunità in qualsiasi momento a mezzo del proprio servizio sociale.

Analoga facoltà è attribuita al servizio sociale dei comuni di residenza dei minori.

E', altresì, facoltà dell'ente locale di formulare proposte operative sull'organizzazione ed attuazione dei servizi previsti dalla presente convenzione.

### **Art. 13**

L'A.C. corrisponderà all'Ente per ciascun assistito un compenso fisso e una retta giornaliera sulla base di prospetti contabili corredati da fatture, qualora l'Ente sia tenuto, e da idonea documentazione attestante il rispetto dei C.C.L.

L'A.C. si impegna a corrispondere all'Ente:

#### **per il convitto intero**

- ✓ un compenso fisso mensile di €. **1.660,87 (IVA esclusa)** per ogni posto ad essa riservato, (per oneri fissi del personale, manutenzione e fitto o valore locativo dei locali, spese generali) da liquidare entro 60 giorni dalla presentazione della relativa fattura;
- ✓ una retta di mantenimento per ogni giorno di effettiva presenza di €. **28,51**, per ogni giornata di effettiva presenza del minore in comunità, da liquidare entro 60 giorni dalla presentazione della relativa fattura, sulla base di uno stato nominativo dei minori ospiti;

#### **per il semiconvitto**

- ✓ un compenso fisso mensile di €. **760,00** per ogni posto ad essa riservato, (per oneri fissi del personale, manutenzione e fitto o valore locativo dei locali, spese generali) da liquidare entro 60 giorni dalla presentazione della relativa fattura;

I suddetti importi saranno aggiornato automaticamente entro il 31 dicembre di ogni anno sulla base dell'indice ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati.

### **Art. 14**

La vigilanza ed il controllo sui servizi oggetto della presente convenzione è esercitata in via ordinaria dall'ente locale e, in via straordinaria, dall'Assessorato regionale degli enti locali.

Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse. Trascorso inutilmente il termine assegnato, l'ente locale ha facoltà di sospendere la convenzione.

La convenzione sarà comunque sospesa e successivamente risolta, dopo la contestazione da parte dell'ente locale cui non abbia fatto seguito la rimozione delle inadempienze entro il termine assegnato, nei seguenti casi:

- ✓ cambiamenti di gestione della comunità-alloggio o significative variazioni degli elementi che caratterizzano la sua struttura od il personale;
- ✓ deficienze ed irregolarità nella conduzione del servizio che pregiudichino il raggiungimento delle finalità educativo-assistenziali del servizio medesimo.

- ✓ mancato rispetto delle clausole della convenzione secondo le regole della normale correttezza anche sotto il profilo amministrativo-contabile.

### **Art. 15**

#### **Durata della convenzione**

La presente convenzione ha la durata a decorrere dalla data della stipula della convenzione e fino al 30 giugno 2026 salvo quanto prescritto dal precedente art. 14.

E' escluso il rinnovo tacito.

L'A.C. può con deliberazione motivata entro i tre mesi precedenti alla sua scadenza, disporre il rinnovo della convenzione ove sussistono ragioni di opportunità e pubblico interesse, con l'obbligo di darne nei medesimi termini comunicazione all'Ente e di acquisirne formale accettazione.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'Ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione.

L'Ente contraente si impegna a relazionale al 31 dicembre di ciascun anno sullo stato dei minori ospitati, anche ai fini di eventuali provvedimenti dell'Autorità competente.

### **Art. 16**

L'Ente ha l'obbligo di produrre all'atto della sottoscrizione:

- ✓ la certificazione di cui alle leggi nn. 1423/56, 575/75, 936/82 e successive disposizioni ed integrazioni relativamente al legale rappresentante e ai componenti del consiglio di amministrazione;
- ✓ il decreto di iscrizione all'albo regionale sezione minori, tipologia comunità alloggio, in applicazione dell'art. 26 della legge regionale n. 22/86;
- ✓ l'elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio.

L'Ente si impegna inoltre a rispettare per il personale utilizzato i C.C.N.L. di categoria o, in assenza il C.C.N. UNEBA, corrispondendo i relativi oneri previdenziali ed assistenziali; di tale adempimento l'Ente deve, a richiesta dell'A.C., fornire apposita documentazione.

L'Ente inoltre garantisce la partecipazione del personale ad attività di formazione ed aggiornamento.

Data la natura del servizio l'Ente si impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli stessi operatori cui all'elenco sopra citato, ne consegue che qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all'A.C.

### **Art. 17**

L'a.c. prende atto che il summenzionato Ente, ai sensi del D.L. 460 del 14/12/1997 art. 10 comma 8, è una Onlus di diritto e che, pertanto, ha diritto all'esenzione da bollo ai sensi dello stesso D.L. 460/97 art. 17;

#### **Art. 18**

##### **Predisposizione e adempimenti in materia di sicurezza.**

La comunità sopra menzionata ha l'obbligo di osservare le norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed è responsabile della corretta applicazione del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.

Resta a carico della Comunità la predisposizione e la comunicazione di tutti gli adempimenti in materia di legislazione della sicurezza del lavoro di cui al suddetto D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., quali il documento di valutazione dei rischi (DVR) relativo all'attività oggetto del servizio, completo della valutazione di tutti i rischi fisici, chimici, biologici, MMC, stress lavoro-correlato, VDT, ecc., eventualmente presenti, nonché il protocollo intero anti-contagio contenente tutte le misure di contrasto alla diffusione del virus SARS-CoV-2 che la comunità intende mettere in atto nella sede oggetto del servizio.

Al tal fine l'A.C. prende atto che la comunità sopra evidenziata ha già trasmesso al Comune di Ribera la seguente documentazione e che la stessa si trova depositata presso l'Ufficio Politiche Sociali:

- a) Documento di valutazione dei rischi, come sopra meglio definito, firmato dal Datore di lavoro, RSPP, RLS e Medico Competente (ove nominato);
- b) Protocollo Interno Anti-Contagio contenente la valutazione del rischio biologico da SARS-CoV-2 (se già non contenuta all'interno del suddetto DVR) e l'indicazione delle misure anti-contagio atte a contrastare la diffusione del virus;
- c) Nominativo del Datore di Lavoro;
- d) Nominativo del Responsabile del servizio Prevenzione e Protezione con la relativa lettera d'incarico e relativo attestato di avvenuta formazione;
- e) Nominativo del medico competente e relativa lettera d'incarico (ove nominato);
- f) Nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e relativo attestato di avvenuta formazione;
- g) Nominativi degli incaricati all'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e di gestione dell'emergenza, e relativi attestati di avvenuta formazione;
- h) Attestati di avvenuta formazione (Generale e Specifica) dei lavoratori impiegati nella Comunità oggetto del servizio.

#### **Art. 19**

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme del Codice Civile.

#### **Art. 20**

Per eventuali controversie, il foro competente è quello di Sciacca

Previa lettura e conferma, le parti dichiarano di approvare il presente atto che corrisponde in tutto alla loro volontà e si sottoscrivono come appresso:

Ribera li \_\_\_\_\_

per la Comunità Alloggio " \_\_\_\_\_ i"

Il Rappresentante Legale

( \_\_\_\_\_ )

(Documento firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lg 07/03/2005 n. 82 e ss.mm.ii.)

=====

PER IL COMUNE DI RIBERA

Il Dirigente ad Interim del I Settore

( \_\_\_\_\_ )

(Documento firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lg 07/03/2005 n. 82 e ss.mm.ii.)